



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 17 ottobre 2017
Rif RM 17.10.2017 // 2122

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Il Municipio di Biasca:

richiamati

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 2017

ordina

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale (sia all'esterno che all'interno).

Articolo 2 Definizione

Per la definizione di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan).

Articolo 3 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili in particolare

- nelle zone dove il piano regolatore consente le edificazioni;
- parchi gioco (raggio 300 metri)
- scuole d'ogni ordine e grado (raggio 300 metri);
- Casa per Anziani, istituti per portati di handicap, foyer, oratori (raggio 300 metri);
- impianti sportivi e ricreativi (raggio 300 metri);
- Chiese e altri luoghi di culto (raggio 300 metri).

Articolo 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'articolo 145 e seguenti LOC.

Articolo 5 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale numero 2122 del 17 ottobre 2017

Ordinanza pubblicata all'albo comunale dal 20 ottobre 2017 al 22 novembre 2017 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RaLoc entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.